



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

Brescia, 18 dicembre 2024

COMMISSIONE CONSULTIVA COLLEGIO SINDACALE REVISIONE LEGALE

**LA REVISIONE LEGALE DELLE PMI:
CORSO BASE CON PROCEDURE E CARTE
DI LAVORO.**

Fase di completamento

Relatore: Emanuele Ungaro



Elementi che verranno trattati:

- Significatività definitiva (ISA 320);
- l'esame degli eventi successivi (ISA 560);
- l'analisi comparativa finale delle voci del bilancio (ISA 520);
- la verifica della continuità aziendale (ISA 570);
- l'ottenimento della lettera di attestazione (ISA 580).



Significatività definitiva (ISA 320)



La valutazione della soglia di significatività è una delle fasi più delicate e determinanti del processo di revisione. In pratica, sulla base di tale soglia, il revisore determina la natura, la tempistica e l'ampiezza delle procedure di revisione e, successivamente, valuta gli effetti degli errori eventualmente riscontrati nel suo giudizio professionale.

DEFINIZIONE

La soglia di significatività può essere definita come l'importo al di sotto del quale si ritiene che un errore, singolo o complessivo, non possa modificare o influenzare il giudizio o le decisioni economiche di un terzo che faccia affidamento sul bilancio.

Il principio di revisione n.320 non fornisce esempi su come effettuare concretamente il calcolo della soglia di significatività; esistono però prassi ormai consolidate in materia che suggeriscono di applicare una percentuale ad una voce o aggregato fondamentale del bilancio, come ad esempio il totale delle attività, complessive o solo la parte corrente, il totale dei ricavi, l'ammontare del patrimonio netto o del risultato di esercizio.

La materialità – significatività è rappresentata da un valore numerico che definisce la misura dell'errore che non inficia i dati del bilancio. Il revisore stabilisce due valori di significatività:

1. la significatività del bilancio nel suo complesso (materialità totale);
2. la significatività operativa.

| CONTESTO NAZIONALE | % min | % max |
|---------------------------|--------------|--------------|
| Ricavi | 0,5 | 1 |
| Risultato ante imposte | 5 | 10 |
| Tot. Attivo | 0,5 | 1 |
| Patrimonio netto | 1 | 5 |



La significatività operativa è la soglia oltre la quale un errore, od una somma di più errori riferiti ad una singola voce di bilancio, rilevati dal revisore e non rettificati dalla società, porta ad emettere un giudizio sul bilancio con eccezione su quella specifica voce. La misura dell' errore tollerabile è di solito prudentemente individuata nel 50% del limite di materialità. Le linee guida indicano una soglia più elevata 60% - 80%. Se la somma dei singoli errori non supera la materialità totale, il revisore emetterà un giudizio positivo sul bilancio con eccezione sulla specifica voce.

ESEMPIO:

| Determinazione significatività preliminare | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|
| | Bilancio definitivo 2022 | | |
| Totale attivo | 11.984.068,00 | | |
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 10.895.195,00 | | |
| Risultato ante imposte | 541.135,00 | | |
| Patrimonio netto | 6.248.682,00 | | |
| | | | |
| | | | |
| Parametri per la determinazione | Preliminare 2022 | 30/06/2023 | 31/12/2023 |
| Valor "Ricavi da voce A1 conto economico" | 10.895.195,00 | 6.098.781,79 | 13.116.649,00 |
| Rischio incarico | basso | | |
| Errori riscontrati nel precedente esercizio | N/A | | |
| Attività svolta | produzione | | |
| % Significatività complessiva | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
| Significatività calcolata | 326.856 € | 182.963 € | 393.499 € |
| Significatività scelta | 326.800 € | 182.900 € | 393.400 € |
| % Significatività operativa | 75% | 70% | 70% |
| Significatività operativa | 245.100 € | 128.030 € | 275.380 € |
| % key item | 5% | 8% | 8% |
| Key item | 12.255 € | 10.242 € | 22.030 € |



ELEMENTI EVENTI SUCCESSIVI (ISA 560)



ELEMENTI EVENTI SUCCESSIVI

Con l'espressione «eventi successivi» si intendono in generale quegli eventi che si verificano dopo la data di riferimento del bilancio e che hanno effetto su quest'ultimo, in ragione della normativa in tema, IN particolare, si fa riferimento a:

- Gli eventi intervenuti fra la data di riferimento del bilancio (chiusura del bilancio) e la data di redazione della relazione di revisione;
- Gli eventi dei quali il revisore viene a conoscenza successivamente alla data di redazione della relazione di revisione;

La valutazione e il comportamento del revisore saranno differenti in base alla differente tempistica di detti eventi successivi.



Gli eventi intervenuti fra la data di riferimento del bilancio (chiusura del bilancio) e la data di redazione della relazione di revisione.

Il revisore deve considerare l'effetto degli eventi e delle operazioni, di cui è venuto a conoscenza, che si sono manifestati nel periodo intercorrente tra la data di riferimento del bilancio e la data della sua relazione di revisione.

Ciò implica che deve acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati per stabilire se tali eventi, qualora richiedano rettifiche ovvero informativa, siano appropriatamente riflessi nel bilancio così come previsto dalle regole contabili di riferimento.

L'acquisizione di tali elementi probativi in parte già avviene con lo svolgimento delle normali procedure di revisione con riferimento ad alcuni saldi di bilanci o classi di transazioni.



Tali procedure devono tuttavia essere integrate da specifiche procedure di revisione sugli eventi successivi, la cui natura ed estensione variano in base alla valutazione del rischio effettuata dal revisore ma che devono in ogni caso:

- a) acquisire una comprensione delle procedure stabilite dalla direzione per garantire l'identificazione degli eventi successivi;
- b) svolgere indagini presso la direzione se siano intervenuti eventi successivi che potrebbero influire sul bilancio;
- c) leggere gli eventuali verbali delle assemblee dei soci, delle riunioni degli organi con responsabilità direttive e degli organi responsabili delle attività di governance, tenutesi successivamente alla data di riferimento del bilancio e indagare sugli aspetti discussi nel corso delle riunioni i cui verbali non siano ancora disponibili;
- d) leggere, ove disponibile, l'ultimo bilancio intermedio dell'impresa (o altra informazione finanziaria alternativa) successivo alla data di riferimento del bilancio.



ELEMENTI EVENTI SUCCESSIVI

Lo svolgimento di indagini presso la direzione in merito agli eventi successivi avviene tramite discussione e può essere guidata da una check-list. Una normale ipotesi di agenda potrebbe comprendere la richiesta di informazioni in merito a:

1. nuovi impegni, prestiti o garanzie;
2. vendite o acquisizioni di attività che siano successivamente intervenute o state pianificate;
3. aumenti di capitale ovvero emissione di strumenti di debito;
4. accordi di fusione o liquidazione;
5. attività che siano state espropriate ovvero siano andate distrutte, per esempio a causa di incendi o inondazioni;
6. controversie legali, contestazioni e situazioni di incertezza;
7. eventuali rettifiche contabili inusuali effettuate o previste;
8. eventi intervenuti, o che probabilmente interverranno in futuro, in ragione dei quali viene messa in dubbio l'appropriatezza del presupposto della continuità aziendale o di altri principi contabili;
9. eventi attinenti alla valutazione di stime contabili o agli accantonamenti di bilancio;
10. eventi pertinenti alla recuperabilità delle attività.





Gli eventi dei quali il revisore viene a conoscenza successivamente alla data di redazione della relazione di revisione

Il revisore non è obbligato a svolgere procedure di revisione concernenti il bilancio successivamente alla data della propria relazione. Se, tuttavia, successivamente alla data della relazione di revisione, ma prima della data di approvazione del bilancio, il revisore viene a conoscenza di un fatto che, se conosciuto alla data della propria relazione, avrebbe potuto indurlo a rettificare la relazione stessa, egli:

1. discute l'aspetto con la direzione;
2. stabilisce se il bilancio necessita di modifiche e, in tal caso,
3. svolge indagini su come la direzione intende affrontare l'aspetto nel bilancio.



ELEMENTI EVENTI SUCCESSIVI

Se la direzione redige un bilancio modificato, il revisore predispose una nuova relazione sul bilancio modificato, dopo aver svolto sulla modifica in oggetto le procedure di revisione ritenute necessarie nelle circostanze, ed estende le procedure di revisione relative agli eventi successivi, fino alla data della nuova relazione che non potrà essere antecedente alla data di redazione del bilancio modificato.

La direzione può decidere di non modificare il bilancio in circostanze in cui il revisore ritiene, invece, che ciò sia necessario. In tal caso, se la relazione di revisione non è già stata consegnata all'impresa, il revisore esprime un giudizio con modifica; se la relazione è già stata consegnata all'impresa e il bilancio viene portato all'approvazione senza le necessarie modifiche, il revisore intraprende le azioni appropriate volte a prevenire che si faccia affidamento sulla relazione di revisione, se del caso prevedendo la consultazione di un legale.



ANALISI COMPARATIVA FINALE (ISA 520)





L'analisi comparativa è una delle colonne portanti della revisione contabile e ad essa è interamente dedicato il principio di revisione internazionale ISA n. 520, oltre ai numerosi richiami nei documenti ISA n. 315 e ISA n. 330. Con il termine "procedure di analisi comparativa" si intendono le valutazioni dell'informazione finanziaria mediante analisi di relazioni plausibili tra i dati sia di natura finanziaria che di altra natura, quali ad esempio:

- Le informazioni comparabili relative a periodi amministrativi precedenti;
- I risultati che l'impresa prevede di raggiungere, quali budget o previsioni (forecast), o aspettative del revisore
- Informazioni del settore di appartenenza in cui opera l'impresa (benchmarking)



Nella fase finale di revisione al bilancio, il revisore pianifica ed esegue le ultime procedure che servono a completare le analisi necessarie alla formazione del giudizio professionale definitivo, in base al quale potrà emettere la relazione. Definite e svolte tutte le procedure programmate, il revisore deve giungere alla fase conclusiva della sua attività con un quadro completo, esaustivo e logico delle informazioni, dei dati e delle relazioni con impatto sull'informativa finanziaria che hanno portato alla formazione del bilancio di esercizio. Consapevole delle procedure aziendali, dei sistemi di controllo interni, delle fasi operative e di supervisione implementate dall'azienda, il revisore ha sviluppato un coerente giudizio professionale che costituisce la base per la redazione della relazione al bilancio. Per confermare la coerenza delle conclusioni raggiunte dal revisore, è richiesto che siano effettuate procedure di analisi comparativa nella fase finale della propria attività, al fine di poter avere la ragionevole certezza di aver individuato e valutato tutti i possibili rischi di errori significativi con impatto sull'informativa finanziaria.



Tali procedure hanno l'obiettivo di confermare le valutazioni compiute dal revisore e le conclusioni raggiunte nel corso dell'intera attività svolta, verificando come esista coerenza tra tutti gli elementi probativi ottenuti durante le procedure di revisione ed il bilancio redatto dall'impresa. Al fine di raggiungere tale ulteriore livello di ragionevole certezza in prossimità della fase finale delle attività, il revisore mette in atto procedure di analisi comparativa simili a quelle implementate in fase di valutazione del rischio.

Caso applicativo - Rimanenze finali di magazzino

In fase di valutazione dei rischi relativi al bilancio dell'esercizio N, a seguito dei colloqui avuti con la direzione, il revisore ha ottenuto informazioni dalla direzione circa la recente modifica di condizioni contrattuali con il principale fornitore di materie prime. Potendo beneficiare di migliori condizioni economiche, l'azienda ha sottoscritto un nuovo contratto di fornitura nel quale, a fronte di un notevole aumento dei quantitativi annuali ordinati (dato l'aumento degli ordini a cui far fronte), si ottengono riduzioni interessanti di prezzo. Per facilitare il più celere approvvigionamento da parte del fornitore, data la carenza di spazio nel proprio magazzino materie prime interno, la società ha deciso di utilizzare un magazzino distaccato per lo stoccaggio.

Il revisore decide di mettere in piedi una procedura di analisi comparativa sull'entità delle rimanenze finali di magazzino, avendo percepito un potenziale rischio di errore con impatto sull'informativa finanziaria.

Vengono presi come base dati i valori delle giacenze di magazzino dei precedenti due esercizi sia alla data intermedia del 30 giugno sia alla data di chiusura del bilancio (31 dicembre), rapportandoli con il volume dei rispettivi fatturati ed ottenendo in tal modo un indice di rotazione del magazzino.

Attraverso il calcolo della media ponderata di tali indici, si stima l'entità delle rimanenze di materie prime alle due date di reporting (30 giugno e 31 dicembre) dell'esercizio N. Dal confronto, in termini assoluti, delle stime effettuate con i dati consuntivi riportati nei rispettivi bilanci di verifica, emerge uno scostamento ritenuto accettabile alla data intermedia, mentre si registra un andamento considerato anomalo alla data di chiusura dell'esercizio. Osservando anche lo scostamento calcolato in termini percentuali, emerge in modo ancora più evidente l'incoerenza del dato delle rimanenze di magazzino registrate al 31 dicembre.

Rotazione del magazzino

€/Millioni

| Anno | N-2 | | N-1 | | MEDIA | |
|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| | 30 Giugno | 31 Dicembre | 30 Giugno | 31 Dicembre | 30 Giugno | 31 Dicembre |
| Fatturato | 1.500 | 3.400 | 1.400 | 2.600 | | |
| Rimanenze | 500 | 330 | 440 | 270 | | |
| 99 | 121,7 | 35,4 | 114,7 | 37,9 | 116,3 | 36,5 |

Aspettativa

Consuntivo

Delta

| Anno | N | | N | | N | |
|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| | 30 Giugno | 31 Dicembre | 30 Giugno | 31 Dicembre | 30 Giugno | 31 Dicembre |
| Fatturato | 1.600 | 3.600 | 1.600 | 3.600 | | |
| Rimanenze | 519 | 380 | 530 | 300 | 11 | -80 |
| 99 | | | | | 2% | -27% |

Caso applicativo - Ammortamento immobilizzazioni materiali

Dopo aver effettuato procedure di conformità sulla gestione e contabilizzazione delle immobilizzazioni materiali, incluso il calcolo dei relativi ammortamenti, avendo testato l'efficacia dei controlli interni posti in essere dall'azienda, ricevendo opportune rassicurazioni anche su sistemi di controllo automatizzato impostati a livello di sistema informativo, il revisore vuole verificare che l'entità degli ammortamenti di fine esercizio risultino coerenti con le informazioni in suo possesso.

Dai colloqui con la direzione non sono emersi significativi elementi di criticità, né sono stati comunicati cambiamenti circa le procedure e/o le risorse aziendali impiegate in tali attività. Non esistono quindi specifici elementi che possano fornire al revisore evidenza circa significativi rischi di errore con impatto sull'informativa finanziaria.

Non avendo a disposizione situazioni infrannuali, il revisore decide di analizzare i quattro esercizi precedenti, mettendo a confronto il dato degli ammortamenti registrati sia con riferimento al volume del fatturato, sia con riferimento al costo storico delle immobilizzazioni materiali, calcolandone le relative incidenze percentuali.

Basandosi sui dati di fatturato e di costo storico dell'esercizio in corso, il revisore stima l'entità degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali, mettendole poi a confronto con i dati consuntivi. La stima risulta coerente con il dato effettivamente contabilizzato in bilancio; lo scostamento registrato, sia in termini assoluti che percentuali, viene giudicato dal revisore accettabile.

Aspettativa ammortamenti al 31.12.N

€/Millioni

| | 31.12.N-4 | 31.12.N-3 | 31.12.N-2 | 31.12.N-1 | Media | Aspettativa | Consuntivo | Delta | Delta % |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------------|------------|---------|---------|
| | | | | | | 31.12.N | 31.12.N | 31.12.N | 31.12.N |
| Fatturato | 3.250 | 3.400 | 3.150 | 2.600 | | 3.120 | 3.120 | | |
| Costo storico | 1.800 | 1.830 | 1.710 | 1.700 | | 1.720 | 1.720 | | |
| Ammortamenti | 110,5 | 109,5 | 99,5 | 95,5 | | | 104 | | |
| % fatturato | 3,4% | 3,2% | 3,2% | 3,7% | 3,4% | 105,0 | - | 1,0 | 0,96% |
| % costo storico | 6,2% | 6,0% | 5,8% | 5,6% | 5,9% | 101,7 | - | 2,3 | -2,20% |

Sulla base delle evidenze ottenute, il revisore ritiene coerenti le informazioni ottenute a supporto della completezza degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali; ipotizzando che la voce di bilancio risulti però al di sopra della soglia di significatività, il revisore pianificherà anche dei test di dettaglio prima di poter esprimere una valutazione definitiva sul determinato saldo di bilancio.



VERIFICA CONTINUITA' AZIENDALE (ISA 570)



La continuità aziendale è un aspetto fondamentale ai fini della predisposizione del bilancio d'esercizio e della attività di revisione dello stesso.

I riferimenti normativi circa la continuità aziendale sono:

1. CODICE CIVILE – art. 2423 bis comma 1 punto 1
2. IAS 1 – Presentazione del bilancio

Il principio ISA ITALIA 570 tratta delle responsabilità del revisore relativamente all'utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale per la redazione del bilancio.

In particolare, il principio indica che la responsabilità del revisore è quella di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sull'appropriato utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio e di accertare l'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo alla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.

Il presupposto implica che l'impresa sia in grado di continuare a svolgere la propria attività nel futuro.

RESPONSABILITA' DELLA DIREZIONE

ISA Italia 570 specifica che la Direzione deve valutare la continuità aziendale.

- In alcuni casi sono le disposizioni normative relative alla redazione del bilancio;
- La valutazione deve tenere conto di tre elementi fondamentali che impattano sulla stessa:
 - a) Arco temporale di riferimento
 - b) Dimensioni e complessità dell'impresa;
 - c) Disponibilità delle informazioni al momento della valutazione.
- Il periodo di riferimento della valutazione non può essere inferiore a 12 mesi rispetto alla data di riferimento del bilancio;
- Il processo di valutazione da parte degli amministratori è un processo che non comporta rilevazioni contabili ma che spesso implica un'integrazione di informativa proveniente da diverse fonti qualitative e quantitative.



RESPONSABILITA' DELLA DIREZIONE

Tra gli indicatori di presenza di incertezze significative, quelli che si presume presenteranno più frequentemente nell'attuale contesto di mercato potrebbero essere relativi:

1. Prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi sia una prospettiva di rimborso o rinnovo;
2. Indicazioni di cessazioni del sostegno finanziario da parte dei finanziatori e altri creditori;
3. Incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;
4. Perdita di mercati fondamentali.



RESPONSABILITA' DEL REVISORE

Il revisore deve:

1. Acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati circa l'utilizzo del presupposto di continuità da parte della Direzione aziendale;
2. Concludere se vi è l'esistenza di eventuali elementi di incertezza significativa riguardo alla capacità dell'impresa di continuare ad operare in condizioni di continuità;
3. Stabilire le eventuali implicazioni sul giudizio espresso nella relazione di revisione.

LA VERIFICA VA FATTA DURANTE TUTTO L'ANNO



RESPONSABILITA' DEL REVISORE

Come posso verificare:

1. Tramite indicatori finanziari (cash flow negativo, perdita della cessazione del sostegno fin. Da parte dei finanziatori, incapacità di saldare debiti finanziari) e gestionali (difficoltà nell'organico personale, perdita di mercati fondamentali, presenza di concorrenti di grande successo sul mercato, intenzione di liquidare l'impresa);
2. Altri indicatori (capitale ridotto sotto la soglia minima, contenziosi legali e/o fiscali, sopravvenuta mancanza dei requisiti per il mantenimento delle varie autorizzazioni).

Nello svolgere le procedure di valutazione del rischio di revisione il Revisore deve considerare se sussistano eventi o circostanze tali da far sorgere dubbi sulla continuità aziendale. Si possono avere due casi:

1. La direzione ha effettuato la sua autonoma valutazione e, quindi, il revisore discute con essa e considera i piani di azione per affrontare tali eventi/circostanze.
2. La direzione non ha effettuato tale valutazione e, quindi, il revisore deve discutere con esse su quali basi intenda utilizzare il presupposto della continuità aziendale e considerare se eventi o circostanze possano far sorgere dubbi sulla continuità aziendale.

Nelle conclusioni il revisore, deve verificare se nel bilancio:

- Sono stati chiaramente descritti gli eventi e/o le circostanze in oggetto;
- È stata esplicitata l'esistenza di una incertezza significativa.

In caso **affermativo** → giudizio senza rilievi

In caso **contrario** → giudizio con rilievi ovvero giudizio avverso



Lettera di attestazione (ISA 580)



Al fine di esprimere il proprio giudizio sul bilancio il revisore deve acquisire adeguate attestazioni dalla Direzione.

Le attestazioni devono essere coerenti con i dati e le informazioni raccolte nel corso della revisione.

1. Il revisore deve ottenere l'evidenza del riconoscimento da parte della Direzione della propria responsabilità per la corretta predisposizione del bilancio in conformità alle norme che ne disciplinano la redazione e deve inoltre accertare che la stessa Direzione abbia approvato il progetto di bilancio.
2. Il revisore deve acquisire attestazioni scritte dalla Direzione su aspetti significativi del bilancio quando ritiene che, ragionevolmente, non possano esistere su tali aspetti altri elementi probativi sufficienti ed appropriati.



La lettera di attestazione (o in inglese representation letter – REP letter) deve essere opportunamente datata e sottoscritta, indirizzata al revisore e contenere specifiche informazioni dallo stesso richieste e ritenute necessarie.

DATA

La lettera di attestazione deve normalmente avere la stessa data della relazione del revisore sul bilancio. Tuttavia, in alcuni casi, il revisore può richiedere alla Direzione una lettera di attestazione riguardante specifiche operazioni o altri eventi anche durante lo svolgimento della revisione contabile.

FIRMA

La lettera di attestazione, normalmente, deve essere sottoscritta dai componenti della Direzione che sono i responsabili primari dell'attività aziendale complessiva e da coloro che sono responsabili dell'amministrazione e della predisposizione del bilancio. Normalmente si tratta dei legali rappresentanti (presidente e vice presidente del Consiglio di Amministrazione o amministratori delegati) e del direttore amministrativo e/o finanziario o Dirigente preposto).

Un esempio di testo standard è contenuto nell'Appendice 2 al principio di revisione ISA ITALIA 580



COMMISSIONE CONSULTIVA COLLEGIO
SINDACALE REVISIONE LEGALE

Grazie per l'attenzione

**LA REVISIONE LEGALE DELLE PMI:
CORSO BASE CON PROCEDURE E CARTE
DI LAVORO.**

Fase di completamento

RELATORE: Emanuele Ungaro